

LEGGE E PRASSI | *Legge nazionale*

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 23 ottobre 2018, n. 247

## Decreto legge | 23 ottobre 2018 | n. 119

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria [Decreto fiscale]

Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 1712.2018, n. 136 con decorrenza dal 19.12.2018.

Titolo I Disposizioni in materia fiscale - Capo II Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario nonché di contrasto all'evasione fiscale

## Articolo 10

### Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica

Testo in vigore dal 1 gennaio 2019

01. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta”. (1)

[02. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari.] (4)

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019.» (2)

1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi.” (1)

(3)

-----

(1) Il presente comma è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 17.12.2018, n. 136 con decorrenza dal 19.12.2018.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 17.12.2018, n. 136 con decorrenza dal 19.12.2018.

(3) La rubrica del Capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata dall'allegato alla legge di conversione, L. 17.12.2018, n. 136 con decorrenza dal 19.12.2018.

(4) Il presente comma inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 17.12.2018, n. 136 con decorrenza dal 19.12.2018, è stato abrogato dall'art. 1, comma 56, L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019.